# CAMERA DEI DEPUTATI N. 184

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDORO, AMODEO, POTÌ, SANGUINETI, SODANO, TEMPESTINI**

*Presentata il 12 luglio 1983*

Istituzione ed ordinamento dell'Azienda nazionale delle ferrovie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda nazionale delle ferrovie riproduce il testo elaborato nella precedente legislatura dalla Commissione di merito sulla base delle proposte di legge nn. 34, 257, 529, 1055 e del disegno di legge n. 1987.

Essa nasce dalla riconfermata consapevolezza che il trasporto, specie quello ferroviario, delle persone e delle cose costituisca un elemento condizionante per risultati economici del processo produttivo del paese giacché influisce sia sul suo ritmo sia sulle economicità dei costi in misura proporzionale alla funzionalità e all'efficienza delle infrastrutture e dei meccanismi che lo caratterizzano.

Mentre si richiama l'esigenza, non soddisfatta nel presente, di una politica generale finalizzata al coordinamento dei diversi sistemi di trasporto, occorre adeguare la struttura giuridica e organizzativa dell'Azienda ferroviaria alle mutate condizioni economiche, nelle quali essa è attualmente chiamata a svolgere un servizio di preminente interesse pubblico nell'intero territorio nazionale.

Con la presente proposta di legge si introduce una diversa disciplina della gestione delle ferrovie dello Stato, per assicurare una maggiore competitività di mer-

cato, e si innova in misura significativa il modello organizzativo finalizzato alla prospettiva di riassetto tecnico-finanziario della rete ferroviaria.

La riforma proposta non determina nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, anzi essa è orientata a dotare il nuovo organismo di adeguati strumenti di autonomia e duttilità di gestione necessari per il recupero di efficienza economica e per un miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto offerti, secondo gli auspici comuni ai ferrovieri e agli utenti del mezzo ferroviario.

# PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

# PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I
## ORDINAMENTO

### CAPO I.
### NATURA E COMPITI.

#### ART. 1.
(*Natura giuridica*).

L'Azienda nazionale delle ferrovie ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro dei trasporti.

L'Azienda ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti.

#### ART. 2.
(*Compiti dell'Azienda*).

L'Azienda nazionale delle ferrovie persegue le seguenti finalità:

1) provvede, in via esclusiva, con criteri di economicità e socialità e nel rispetto dei princìpi comunitari:

*a*) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché all'esercizio delle linee che venissero ad essa affidate;

*b*) all'esercizio del servizio di traghetto dei carri e delle carrozze ferroviarie per il trasporto delle merci e dei passeggeri tra i terminali dello stretto di Messina e della relazione Civitavecchia-Golfo Aranci o fra i nuovi terminali ferroviari che venissero adottati;

*c*) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

2) provvede inoltre:

*a*) alla ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui al precedente n. 1;

*b*) alla promozione di attività utili per l'acquisizione e l'incremento del traffico ferroviario;

*c*) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali e la dotazione di mezzi specializzati per tali tecniche;

*d*) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviario sia di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

3) può inoltre:

*a*) partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti;

*b*) affidare a società o enti cui partecipa ai sensi della precedente lettera *a*), ovvero ad altre imprese, anche a carattere cooperativo, con i criteri di economicità di cui al precedente n. 1), l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera *d*) del n. 2), nonché la gestione di particolari settori della sua attività, che non ritenga conveniente per ragioni organizzative, funzionali ed economiche gestire diversamente;

*c*) partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede in Italia, operanti anche all'estero, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale con-

nesso all'attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero, previo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

## CAPO II.

## VIGILANZA.

### ART. 3.

### (*Poteri del Ministro*).

Spetta al Ministro dei trasporti:

1) indicare gli indirizzi politici, sulla base degli indirizzi generali di politica dei trasporti e di quelli determinati in sede del CIPE, e dettare le direttive generali di politica aziendale;

2) vigilare che la politica aziendale corrisponda ai fini pubblici istituzionali e si svolga con criteri di efficienza e di economicità nell'ambito delle direttive generali impartite ed in conformità dei programmi approvati;

3) autorizzare l'Azienda alle assunzioni di partecipazioni a società od enti di cui al n. 3), lettere *a*) e *c*) dell'articolo 2;

4) proporre la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

5) proporre la nomina del presidente;

6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

7) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

8) invitare, entro venti giorni dal ricevimento della delibera, con richiesta motivata, il consiglio di amministrazione a riesaminare le deliberazioni concernenti le materie di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo;

9) esercitare, inoltre, tutti gli altri poteri che la presente legge attribuisce alla sua specifica competenza.

Il Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, approva i programmi straordinari di attività e i piani di finanziamento annuali e pluriennali, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione.

## CAPO III.

## ORGANI.

### ART. 4.

(*Organi dell'Azienda*).

Sono organi dell'Azienda:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti;

4) il direttore generale.

### ART. 5.

(*Composizione del Consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione della Azienda nazionale delle ferrovie è composto:

*a*) dal presidente dell'Azienda;

*b*) da 10 consiglieri, dei quali non più di 4 possono essere scelti tra i funzionari dell'Azienda che rivestono qualifica dirigenziale.

Tutti i componenti sono scelti fra persone aventi particolari capacità e competenza tecnica nel settore dei trasporti, nonché di quello economico od amministrativo.

Il presidente ed i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri.

Durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Azienda.

Nei confronti di tutti i componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

### ART. 6.

*(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

1) delibera i programmi di attività e di sviluppo annuali e pluriennali ed i relativi finanziamenti, nonché gli atti ordinari e straordinari per la realizzazione e gestione degli stessi;

2) delibera i programmi straordinari di attività ed i piani di investimento e finanziamento pluriennali;

3) certifica annualmente sulla rispondenza ai programmi di cui ai numeri 1) e 2) delle realizzazioni eseguite;

4) approva la tariffa tecnico-economica sulla base della relativa documentazione;

5) delibera la organizzazione e costituzione degli uffici e delle unità operative di maggior rilievo su proposta del direttore generale;

6) delibera la istituzione e soppressione dei servizi e compartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità ai limiti stabiliti nello statuto di cui al successivo articolo 20;

7) delibera la partecipazione, anche in posizione minoritaria, a società o enti aventi per fine l'acquisizione o l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata al campo ferroviario, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporto;

8) delibera la partecipazione, anche in posizione minoritaria, a società o enti aventi per fine l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle ferroviarie, operanti anche all'estero;

9) delibera l'affidamento a società o enti cui l'Azienda partecipa ai sensi dei punti precedenti, ovvero ad altre imprese, dall'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi di cui alla lettera *d*), n. 2, dell'articolo 2, nonché della gestione di peculiari settori dell'attività aziendale, per le quali non si ritenga conveniente per ragioni organizzative, funzionali ed economiche, la gestione diretta;

10) delibera la partecipazione, anche in posizione minoritaria, a società o enti aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale rotabile, la consulenza, l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee e delle infrastrutture ferroviarie che non riguardino l'azienda;

11) ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

12) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

13) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;

14) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia;

15) approva la istituzione o la soppressione dei servizi integrativi o sostitutivi;

16) delibera la partecipazione a società o enti di cui alle lettere *a*) e *c*) del numero 3) dell'articolo 2;

17) delibera le nomine dei dirigenti;

18) delibera sul trattamento economico del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti generali;

19) delibera sugli altri argomenti che lo statuto, di cui al successivo articolo 20, attribuisce alla sua competenza.

Per assicurare la migliore efficienza operativa dell'Azienda il consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto, ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di un ampio ed equilibrato decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli altri uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

ART. 7.

(*Scioglimento del consiglio di amministrazione*).

In caso di accertate irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la

normale efficienza economico-finanziaria dell'Azienda, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In tale caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.

ART. 8.

(*Il presidente*).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente nominato ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5.

Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri uffici centrali e periferici dell'Azienda, con criteri di snellezza e di efficienza, sentito il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto.

ART. 9.

(*Il direttore generale*).

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

Dura in carica 5 anni e può essere confermato per non più di una volta.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di ammministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, sovrintende alla attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle circoscrizioni compartimentali e delle strutture equiparate e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

Adotta, in caso d'urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il direttore generale è coadiuvato da vice direttori che esercitano le attribuzioni loro delegate dal direttore generale.

Il direttore generale presiede, inoltre, gli organi di coordinamento previsti dallo statuto.

## CAPO IV.

## INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA ED EMOLUMENTI.

### ART. 10.

### (*Cause di incompatibilità*).

È incompatibile con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione:

1) avere vertenze in corso con l'Azienda;

2) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco od avere qualunque altra carica consimile, retribuita oppure no, essere consulente impiegato o salariato di imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavo-

ri, servizi o forniture. Tale incompatibilità susssiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria;

3) essere ammministratore o componente del collegio dei sindaci dei revisori dei conti di enti pubblici, compresi quelli territoriali, o di società costituite a fine di lucro.

Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato: la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

ART. 11.

(*Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni*).

Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge.

I componenti del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza, nei casi previsti dai precedenti commi, è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri.

Le dimissioni del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 12.

(*Emolumenti degli amministratori e dei revisori*).

Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e per i revisori dei conti

sono determinati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I revisori dei conti ed i componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ad amministrazioni dello Stato saranno collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza tra le indennità di cui al precedente comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento alla data di nomina nell'incarico.

## TITOLO II

## PATRIMONIO, CONTABILITÀ E CONTROLLO

### CAPO I.

### ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO.

#### ART. 13.

(*Patrimonio dell'Azienda*).

Il patrimonio dell'Azienda è giuridicamente e amministrativamente distinto da quello dello Stato.

I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

L'Azienda nazionale, per il conseguimento delle finalità aziendali, ha facoltà di disporre dei propri beni che non abbia interesse a conservare.

Il ricavato della alienazione dei beni dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni occorrenti per le finalità della Azienda o per l'estinzione di passività.

Rientrano altresì nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed imprese la cui attività è strettamente connessa con i servizi da essa gestiti.

Per il rinnovo degli impianti fissi, del materiale rotabile e degli altri beni di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un apposito fondo determinato ogni anno tenuto conto dei periodi di ammortamento tecnico prevedibili per ciascuna categoria di beni e di impianti, nonché dei relativi costi.

ART. 14.

(*Ordinamento contabile e finanziario*).

Al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, l'Azienda nazionale delle ferrovie è tenuta a compilare i bilanci, in conformità ai criteri di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, ed i programmi pluriennali.

I bilanci ed i programmi di cui al comma precedente, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro.

Ogni anno, in sede di approvazione della legge finanziaria, viene determinato un contributo annuo a favore dell'Azienda stessa pari all'importo risultante dalle seguenti voci:

*a*) compensazione concernente gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti in conformità ai regolamenti CEE 1191/69 e 1192/69;

*b*) contributi ed aiuti accordati in base al regolamento CEE 1107/70 e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi di infrastruttura relativi alla manutenzione, al funzionamento ed al rinnovo;

*c*) compensazione derivante dalla differenza tra la tariffa tecnica ed economica e quella stabilita dal Governo.

Con la stessa legge finanziaria saranno altresì stabilite in conformità alla decisione del Consiglio CEE n. 327 del 20

maggio 1975, le eventuali sovvenzioni di esercizio, nonché le quote per la realizzazione dei nuovi investimenti incrementativi del patrimonio, ivi compreso l'aumento della dotazione di magazzino per adeguarla alle necessità dell'esercizio, sulla base dei piani approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 e per la parte eventualmente non coperta dagli utili netti dell'Azienda e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni all'estero, garantiti dallo Stato secondo le disposizioni vigenti, che l'Azienda medesima può essere autorizzata ad effettuare dal Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro. Il servizio di tali debiti, per capitale ed interessi, è coperto con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, il regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda che, nel rispetto anche della normativa comunitaria, terrà conto delle peculiari esigenze dell'economia aziendale e delle necessità e caratteristiche di servizio ferroviario, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Il rendiconto della gestione annuale comprendente il conto consuntivo ed il conto patrimoniale, previa attestazione di veridicità da parte del collegio dei revisori ed atto di deliberazione del consiglio di amministrazione, viene presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

ART. 15.

(*Tariffe*).

Le tariffe dei trasporti delle persone e delle cose e le loro variazioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio, sentito il Comitato

interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le variazioni di queste tariffe sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda, quando le variazioni adottate con uno o più provvedimenti successivi non superino complessivamente il 10 per cento delle tariffe vigenti al 1° gennaio dell'anno in cui le stesse entrano in vigore.

Sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti:

*a*) gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale;

*b*) le modicazioni alle condizioni generali di trasporto.

Sono devolute alla competenza degli organi aziendali:

1) l'aggiunta o la soppressione o la modificazione di voci nella nomenclatura e classificazione delle cose e le modificazioni alle avvertenze generali che la precedono;

2) le facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli;

3) le modificazioni alle lettere di vettura.

Alla determinazione della tariffa tecnico-economica provvede il consiglio di amministrazione dell'Azienda previo parere di un Comitato tecnico composto di 5 membri di cui 2 in rappresentanza del Ministro del tesoro, 2 in rappresentanza del Ministro dei trasporti, 1 in rappresentanza del Ministro del bilancio. Alla nomina del predetto Comitato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

La tariffa tecnico-economica viene stabilita sulla base di una rigorosa documentazione dei dati relativi con riferimento alle condizioni di mercato, all'interesse commerciale aziendale, rapportato anche ai valori medi esistenti nei paesi facenti parte della Comunità economica europea.

Nella determinazione della suddetta tariffa possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi tenuto conto anche dei coefficienti di esercizio.

In dipendenza di accertate variazioni dei costi di produzione il consiglio di amministrazione delibera la nuova tariffa tecnico-economica, per gli effetti di cui ai commi precedenti.

Quando motivate esigenze commerciali lo richiedono, l'Azienda può stipulare contratti speciali svincolati dalle tariffe in vigore per l'acquisizione del traffico merci.

È abrogata la legge 22 dicembre 1948, n. 1456, così come modificata dall'articocolo 12 della legge 14 agosto 1974, n. 377.

## CAPO II.

### ART. 16.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti.

Sono membri effettivi:

*a)* un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

*b)* un magistrato del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere;

*c)* un dirigente del Ministro del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – designato dal Ministro del tesoro;

*d)* un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti;

*e)* un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il magistrato della Corte dei conti è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i tre membri supplenti, i quali devono appartenere, rispettivamente, alle categorie di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce, inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione sarà determinata in sede di statuto.

ART. 17.

(*Controllo della Corte dei conti*).

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda nell'esercizio esaminato.

ART. 18.

(*Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda*).

Il presidente, i consiglieri di amministrazione, i componenti del collegio dei revisori e i dipendenti dell'Azienda - con

esclusione del personale contemplato nella legge 4 marzo 1981, n. 67 - sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni arrecati al patrimonio dell'Azienda, a seguito della violazione di obblighi di funzione o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa.

Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 19.

(*Obbligo di denunzia*).

Gli amministratori ed i capi degli uffici che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo 18, debbono farne tempestiva denunzia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore o al direttore generale, la denunzia è fatta a cura del consiglio di amministrazione dell'Azienda; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe anche al Presidente ed a ciascuno degli amministratori.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denunzia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

ART. 20.

(*Statuto*).

Lo Statuto dell'Azienda, in sede di prima attuazione, è deliberato dal Ministro dei trasporti entro il termine di tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del Consiglio di Stato. Lo statuto deve essere sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dai pareri predetti si prescinde qualora non siano espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Lo statuto così deliberato è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le eventuali modifiche successive saranno deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda e approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato.

## TITOLO III

## ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

### CAPO I.

### ORGANIZZAZIONE, ORDINAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

#### ART. 21.

*(Organizzazione dell'Azienda).*

L'Azienda nazionale delle ferrovie dello Stato è organizzata in conformità ai seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali, per il soddisfacimento di esigenze locali;

2) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;

3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale.

Alla individuazione ed all'articolazione delle strutture di cui al comma precedente provvederà lo statuto.

ART. 22.

(*Ordinamento del personale*).

Con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e del consiglio di amministrazione, è disciplinato l'ordinamento del personale dell'Azienda.

Sono disciplinate dal regolamento le seguenti materie:

1) le sfere di competenza e le attribuzioni dei dirigenti, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, di modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;

4) la dotazione dell'insieme delle qualifiche e la consistenza organica complessiva;

5) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

6) le responsabilità disciplinari dei dipendenti e relativo procedimento;

7) la durata massima dell'orario di lavoro;

8) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dell'Azienda ed il loro diritto di accesso all'atto dell'Azienda stessa.

Nell'esercizio del predetto potere devono essere osservati i seguenti criteri direttivi:

1) l'ordinamento dei dipendenti dell'Azienda deve articolarsi in qualifiche funzionali basate sul grado di professionalità;

2) le qualifiche professionali esistenti o da istituire sono ascritte nelle qualifiche funzionali in relazione al contenuto di professionalità e complessità del lavoro, alle attribuzioni, alla responsabilità, al grado di autonomia del livello di preparazione culturale e professionale richiesta;

3) le qualifiche funzionali sono determinate sulla base di valutazioni connesse ai contenuti e al grado:

*a*) di difficoltà, di gravosità, di manualità o di uso di strumentazione tecnico-meccanica, di produttività, di articolazione dell'attività lavorativa, di responsabilità, di coordinamento e direzione di autonomia;

*b*) di preparazione culturale, di qualificazione e di esperienza professionale;

4) il reclutamento del personale deve sempre avvenire mediante pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi, di reclutamento e formazione a contenuto teorico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario per la qualifica cui inerisce l'assunzione. L'assunzione obbligatoria di appartenenza a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati;

5) l'assunzione definitiva deve essere sempre subordinata al superamento di un congruo periodo di prova uniforme per le stesse qualifiche;

6) la disciplina per il collocamento a riposo del personale dell'Azienda e il relativo trattamento previdenziale deve avve-

nire in conformità della disciplina prevista per gli impiegati dello Stato, facendo salvi i diritti acquisiti;

7) la responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali deve tener conto non solo del buon andamento, della imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui i dirigenti sono preposti, ma anche nella rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previste da disposizioni di legge o di regolamento, nonché del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui i dirigenti stessi sono preposti;

8) salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale;

9) formazione ed aggiornamento del personale adeguati alle esigenze di efficienza e di economicità dell'Azienda con possibilità di avvalersi anche degli organi a tal fine previsti per le Amministrazioni dello Stato;

10) in materia di sanzioni disciplinari e di garanzie procedimentali si applica, per quanto compatibile con la presente legge, la disciplina prevista dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

11) in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dipendente, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

### ART. 23.

*(Formazione del personale).*

L'Azienda si avvale di un'apposita scuola per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione vigila sul funzionamento della scuola e delibera sull'istituzione dei corsi e sui programmi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

La scuola è retta da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.

Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.

L'ordinamento della scuola è disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

## CAPO II.

## ACCORDI SINDACALI E TUTELA GIURISDIZIONALE.

### ART. 24.

(*Materie riservate agli accordi sindacali*).

Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo articolo 25 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;

2) l'organizzazione interna degli uffici;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;

7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento del personale;

8) l'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

10) i criteri per l'applicazione dei princìpi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 25.

(*Procedimento per gli accordi sindacali*).

Le materie previste dal precedente articolo 24 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentate su base nazionale.

Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro 15 giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione dell'accordo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi.

ART. 26.

(*Tutela giurisdizionale*).

Le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso la Azienda nazionale delle ferrovie appartengono alla esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### ART. 27.

(*Disposizioni fiscali e patrocinio legale*).

Continuano ad applicarsi all'Azienda nazionale delle ferrovie le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali.

L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Azienda, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 28.

(*Opere ferroviarie*).

Ai fini della localizzazione e della costruzione od ampliamento di opere ed impianti ferroviari, l'accertamento della loro conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatto dalla stessa Azienda d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, si provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

### ART. 29.

Nei successivi trenta giorni dall'approvazione dello statuto si procederà all'insediamento del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 5, che deve coincidere con la data di entrata in vigore dello statuto stesso.

In attesa dell'entrata in vigore dello statuto, l'Azienda nazionale delle ferrovie continua ad essere disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

### ART. 30.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa del riordinamento del Ministero dei trasporti, per l'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 3 della presente legge, il Ministero può avvalersi di personale, anche con qualifiche dirigenziali, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, o delle direzioni generali del Ministero stesso, da collocare fuori ruolo, nonché di personale anche dirigente, delle Aziende autonome operanti nell'ambito del predetto dicastero, da collocare in posizione di distacco, fino e con un massimo di 150 persone.

All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Ministro provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definendo strutture, collocazioni e attribuzioni del persosonale stesso.